

**Civile Sent. Sez. U Num. 8226 Anno 2019**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI**

**Relatore: CAMPANILE PIETRO**

**Data pubblicazione: 22/03/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso 10336-2016 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MAMMOLITI;

123  
18

- *ricorrente* -

**contro**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO ALFIERI, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICA PALLONE e ROBERTA CHIARELLA;

VINCENZO RANIERI, SAVERIO CORASANITI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE CERBARA 64, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CASTIELLO, che li rappresenta e difende;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 5575/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 9/12/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Presidente PIETRO CAMPANILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Izzo Raffaele, Francesco Castiello e Gabriela Federico per delega dell'avvocato Federica Pallone.

**FATTI DI CAUSA**

Enel Distribuzione S.p.a. (d'ora in poi, per brevità, Enel) propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti di Vincenzo Ranieri e Saverio Corasaniti, nonché della Provincia di Catanzaro, avverso la decisione del Consiglio di Stato n. 5575 depositata il 9 dicembre 2015, nella parte in cui, liquidando in favore degli appellati le somme relative al ristoro per la legittima occupazione di terreno di proprietà dei predetti per la realizzazione di un elettrodotto, ha altresì disposto che << sono dovute, ove non già versate, le somme relative all'occupazione legittima >>.

Resistono con controricorso i signori Ranieri e Corasaniti.

La Provincia di Catanzaro, nel proprio controricorso, ha sostanzialmente aderito alle censure proposte con il ricorso principale.

Le parti hanno depositato memorie.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente rilevarsi che, come emerge dagli scritti difensivi della società ricorrente, la decisione indicata in epigrafe era già stata impugnata per revocazione, prima della proposizione del ricorso in esame, dalla stessa Enel, ai sensi degli artt. 395, n. 4 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm., in base al rilievo che si sarebbe erroneamente presupposto che la condanna al pagamento dell'indennizzo per il periodo di occupazione legittima fosse stata già pronunciata nel primo grado del giudizio.

In relazione a tale evenienza i controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per cassazione, richiamando il principio, già affermato da questa Corte ( Cass., Sez. U, 18 dicembre 2007, n. 26618), secondo cui la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in sede di revocazione può essere impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione.

2. L'eccezione deve essere disattesa. Deve, invero, richiamarsi il principio secondo cui la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove questo sia iniziato, determina la sospensione del relativo giudizio (Cass., 11 maggio 2010, n. 11413; Cass., 15 ottobre 2009, n. 21927).

Questa Corte ha altresì affermato che, i due rimedi, essendo entrambi a critica vincolata, ma per motivi evidentemente diversi e per di più tra loro incompatibili, danno luogo a due impugnazioni tra loro concorrenti e potenzialmente del tutto tra loro autonome, di talché non può escludersi che i relativi procedimenti possano svolgersi parallelamente (Cass., 4 novembre 2014, n. 23445; Cass., 11 novembre

2005, n. 22902). In tal senso depone la disciplina positiva del concorso fra revocazione e ricorso per cassazione: a norma dell'art. 398 cod. proc. civ., comma 4, la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, salvo il potere del giudice davanti al quale è proposta la revocazione di disporre, ad istanza di parte, che non venga ritenuta manifestamente infondata, la sospensione dei relativi termini.

Le ragioni di tale scelta del legislatore, attuata con l'art. 68 della l. 26 novembre 1990, n. 353, con cui è stato sostituito il quarto comma dell'art. 398 cod. proc. civ., che prevedeva la sospensione automatica del termine per proporre ricorso per cassazione, ovvero del relativo procedimento, vanno individuate, da un lato, nella circostanza che, in realtà, una coesistenza dei due procedimenti era già ritenuta possibile in virtù dell'orientamento secondo cui l'effetto sospensivo della revocazione cessava con la pronuncia, ancorché non passata in giudicato, della sentenza sulla revocazione (Cass., 30 settembre 1989, n. 3948), e dall'altro, nell'intento di scongiurare il ricorso ingiustificato alla revocazione per ottenere la sospensione automatica del termine per proporre il ricorso per cassazione o del relativo procedimento (Cass., Sez. U, 25 marzo 1988, n. 251).

Non sussistono, pertanto, ragioni ostative all'ammissibilità dell'impugnazione in esame, dovendosi per altro osservare che anche nell'ipotesi - nella specie non verificatasi - in cui il termine per proporre ricorso per cassazione sia stata sospeso ai sensi del citato art. 398 cod. proc. civ., comma 4, queste Sezioni unite hanno affermato che *<< nulla impedisce tuttavia alla parte - che non voglia valersi del beneficio della sospensione del termine per ricorrere per cassazione - di svolgere ugualmente tale impugnazione in data anteriore alla pronuncia sulla revocazione >>* (Cass., Sez. U, 14 maggio 2014, n. 10416).

3. Con il primo motivo Enel deduce che la pronuncia relativa alla condanna al pagamento dell'indennità relativa all'occupazione legittima avrebbe comportato il superamento della competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, essendosi violati, in assenza di domanda di parte, i limiti imposti dal principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

3.1. Con il secondo mezzo si denuncia il difetto di giurisdizione in merito alla questione concernente l'indennità di occupazione legittima, in quanto riservata, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. f), 22-bis e 53 del d.P.R. 9 giugno 2011, n. 327, alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

3.2. Tali censure, come già evidenziato, sono riproposte, in termini sostanzialmente sovrapponibili, dalla Provincia di Catanzaro.

4. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo, con il quale il difetto di giurisdizione viene prospettato in relazione alla violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 cod. proc. civ. ed unanimemente ritenuto operante nel processo amministrativo.

Il rilievo attiene, all'evidenza, a profili eventualmente riconducibili a un *error in procedendo*: non può, pertanto, venire in considerazione il superamento dei limiti esterni della giurisdizione rilevanti ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., in quanto il cattivo esercizio, da parte del giudice speciale, del potere giurisdizionale a lui riservato attiene all'esplicazione interna delle attribuzioni conferitegli dalla legge (Cass., Sez. U, 10 giugno 2013, n. 14503; Cass., Sez. U, 3 luglio 2012, n. 11075; Cass., Sez. U, 8 aprile 2010, n. 8325).

5. La seconda censura è fondata, dovendo ribadirsi la giurisdizione del giudice ordinario, attribuita in unico grado alla Corte di appello, in ordine alla domanda concernente l'indennità di occupazione legittima. Deve, infatti, trovare applicazione il d.lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 2, (come modificato dal d.lgs. n. 194 del 2010, art. 133,

lett. g.), a mente del quale << *Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa*>> (Cass., Sez. U, 24 gennaio 2013, n. 1714).

6. Come ribadito di recente da questa Corte (Cass., Sez. U, 22 marzo 2017, n. 7303), le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (v. anche Cass., Sez. U, 19 aprile 2013, n. 9534).

7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, dovendosi ribadire che la competenza giurisdizionale in relazione alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, ancorché connessa a pretese di natura risarcitoria riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, è attribuita in via esclusiva al Giudice ordinario.

Come già evidenziato, nella specie ricorre un'ipotesi di competenza funzionale, in unico grado di merito, della Corte di appello.

Le parti vanno quindi rimesse dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, territorialmente e funzionalmente competente a decidere.

Ricorrono giusti motivi, attesa la delicatezza del tema inerente al rilievo della connessione in relazione alla giurisdizione, per la compensazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nella Corte di appello di Catanzaro in unico grado.

Compensa interamente fra le parti le spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.